



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **89**

in data **13/05/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **13 - tredici** - del mese **maggio** alle ore **10:00 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 4421/21 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA R.C. IMPIANTI IMMOBILIARE SRL

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, notificato in data 15/3/2021 ed acquisito al n. 69924 di P.G., la ditta R.C. Impianti Immobiliare S.r.l. impugnava il provvedimento RUAD 307 del 19/2/2021 con il quale era stata disposta la revoca della SCIA n. 97756/2019 di P.G. riferita ad un intervento di ricostruzione di fabbricato rurale;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 63/21 R.G. del T.A.R. di Parma;
- che con deliberazione n. 55 I.D. del 1/4/2021 autorizzava a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale;
- che con ordinanza n. 50/2021, pubblicata in data 14/4/2021, il T.A.R. di Parma respingeva l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune;
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 26/4/2020 ed acquisito al n. 97511 di P.G. (ALL.1) la ditta R.C. Impianti Immobiliare S.r.l. ha impugnato la suddetta ordinanza del T.A.R. chiedendone l'annullamento con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado;
- che il ricorso in appello è stato iscritto al n. 4421/21 R.G. del Consiglio di Stato;

Dato atto che:

- al momento l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Ritenuto pertanto:

- di resistere in giudizio, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 “Misure Di Contenimento Emergenza “Coronavirus” – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza”.

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 4421/21 R.G. del Consiglio di Stato, promosso dalla ditta R.C. Impianti Immobiliare S.r.l. con il ricorso in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, poiché il Consiglio di Stato fisserà a breve l'udienza per l'esame del ricorso in Camera di Consiglio;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano